

INCONTRO DEI VESCOVI ORIENTALI CATTOLICI IN EUROPA  
Roma, 12-14 settembre 2019

Il Sacramento dell'Eucaristia e la *communicatio in sacris*  
tra la Chiesa cattolica e le chiese orientali non cattoliche.

di Mons. Markus Graulich, SDB  
Sottosegretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi

Per considerare la *communicatio in sacris* con le chiese orientali non cattoliche, ci sono diversi punti di partenza. Come canonista, il mio punto di partenza è la legislazione vigente come la si trova nel CIC e nel CCEO. Questa legislazione, però, non è caduta dal cielo. Ci rimanda alle fonti, ad un contesto di storia e di teologia nel quale questa legislazione è sorta. Nel caso della legislazione vigente, questo contesto è costituito in modo prevalente dai testi conciliari che hanno introdotto una svolta non solo nel considerare le chiese orientali non cattoliche, ma soprattutto la *communicatio in sacris* con loro.

Come in tutti i campi del diritto canonico, anche nel diritto sacramentale, il legislatore può fissare in una norma solo ciò che è teologicamente sicuro e teologicamente fondato. In questo modo, la teologia ed il diritto canonico sono due facce della stessa medaglia, senza che l'una sia ridotta all'altra. La teologia determina il contenuto della fede ed il diritto canonico determina in che modo questo contenuto deve essere protetto ed applicato nella vita della Chiesa. *Fides quaerens intellectum – fides quaerens actionem.*

A questa stretta connessione si è riferito anche S. Giovanni Paolo II quando ha promulgato il Codice latino. Egli afferma che il “nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico ... la ecclesiologia conciliare” e che la legislazione in esso contenuta deve sempre riferirsi all'insegnamento del Concilio. “Ne risulta che ciò che costituisce la novità fondamentale del Concilio Vaticano II, in linea di continuità con la tradizione legislativa della Chiesa, per quanto riguarda specialmente l'ecclesiologia, costituisce altresì la novità del nuovo Codice.” Questa impostazione è da tener ben presente se si studia la *communicatio in sacris* nel diritto vigente.

Prima del Concilio, il can. 731 §2 del CIC/1917 escludeva tutti i non cattolici dalla recezione dei sacramenti nella Chiesa cattolica: “Vetitum est Sacramenta Ecclesiae ministrare haereticis aut schismaticis, etiam bona fide errantibus eaque petentibus, nisi prius, erroribus reiectis, Ecclesiae reconciliati fuerint.” Solo in pochi casi eccezionali, cioè in caso della conversione o nel caso di pericolo di morte con un forte segno di volontà di conversione, era lecita l'amministrazione dei sacramenti. In questo caso, anche in pericolo di morte, il ministro doveva poter ragionevolmente presupporre che i fedeli volevano riconciliarsi con la Chiesa cattolica e professare la vera fede. Ad ogni modo, era necessario evitare lo scandalo.

Da parte dei cattolici, il can. 1258 §1 CIC/1917 proibiva la partecipazione al culto acattolico. Se lo facevano, c'era sempre il sospetto che essi rinnegavano la fede cattolica: "Haud licitum est fidelibus quovis modo active assistere seu partem habere in sacris acatholicorum." Unica eccezione era l'assistenza passiva in celebrazioni nelle quali i cattolici non potevano sottrarsi alla partecipazione per ragioni civili o di rispetto per una persona.

A causa del movimento ecumenico e anche del movimento liturgico, già prima del Concilio Vaticano II si iniziava un ripensamento riguardo alla *communicatio in sacris*. Questo portò frutto nella fase preparatoria del Concilio, quando, il 19 gennaio 1962 fu presentato alla commissione preparatoria del Concilio uno Schema "De communicatione" in sacris, preparata dalla commissione sulle chiese orientali.<sup>1</sup>

In questo Schema, si ripete il dettato del Codice, ma si propone un'eccezione per gli ortodossi, che non sono formalmente separati dalla chiesa cattolica e hanno conservato i sacramenti, nel caso in cui essi lo richiedano spontaneamente, se hanno la dovuta disposizione, se l'Ordinario consente ed è possibile di evitare lo scandalo o l'indifferentismo. Anche i cattolici in pericolo di morte possono chiedere i sacramenti ai ministri di altre chiese che celebrano questi sacramenti validamente. Ciò vale anche fuori del pericolo di morte, se non c'è un ministro cattolico o se sussiste una vera necessità.

Di fronte alla commissione centrale, il Card. Cicognani spiegò le ragioni per questo nuovo approccio alla *communicatio in sacris* che accoglieva la petizione di un centinaio di Vescovi di territori con una forte presenza ortodossa. La proposta fatta dalla commissione si basa sulle poche eccezioni che il S. Ufficio e la Congregazione De propaganda fidei avevano già ammesso. Si esclude esplicitamente la *communicatio in sacris* con i protestanti e si afferma riguardo agli ortodossi che questi non si trovano nello scisma in modo formale, ma solo materiale, cioè in buona fede.

Nella discussione dello Schema, il Card. König espresse dei dubbi, se questa proposta potesse essere fatta a tutta la Chiesa o piuttosto solo per le chiese orientali cattoliche che convivono con gli ortodossi. Il Patriarca Maximos IV, invece, fu molto contento del testo, sottolineando la grande eredità comune con gli ortodossi, e vedendo in esso una possibilità per un ulteriore avvicinamento.

Alcuni membri della commissione centrale reputavano che piuttosto di un decreto conciliare, il testo avrebbe potuto essere la base per un'istruzione; altri chiedevano invece un ulteriore esame da parte della commissione teologica. Ad ogni modo, il testo sparì e per molto tempo e non fu presentato alla discussione conciliare, per riapparire solo nell'ultima fase della stesura del Decreto sulle chiese orientali sotto forma dei paragrafi 26 e 27. Però la discussione all'interno della commissione centrale mostra gli argomenti principali intorno alla *communicatio in sacris* con gli ortodossi.

Durante le discussioni in Concilio, la *communicatio in sacris* è stata menzionata inizialmente nello Schema *De Ecclesia* e in quello del Decreto sulle Chiese orientali. Lo schema

---

<sup>1</sup> AD series 2, Vol. II, pers II, 229-232.

sull'ecumenismo, presentato nella seconda sessione, non parlava della *communicatio in sacris*. Era in modo particolare il Patriarca Maximos IV che postulava il ripensamento di questo punto, in modo particolare riguardo agli ortodossi. Anche altri Padri conciliari insistevano in questo senso, facendo una chiara differenza riguardo alla *communicatio in sacris* con gli ortodossi e quella con le comunità della riforma in occidente.

A questo riguardo, un intervento molto importante (anche dal punto di vista storico) è quello del generale dei Basiliani, P. Athanasius Hage.<sup>2</sup> Egli ricorda agli altri padri conciliari che nel XVIII secolo, c'era già una certa *communicatio in sacris* con gli ortodossi quando i missionari usarono le loro chiese, ma che quest'intesa è stata proibita dalla Congregazione *De propaganda Fide* nel 1729. Solo alla fine del XIX/inizio XX secolo c'era un certo rilassamento riguardo agli allievi ortodossi delle scuole cattoliche. "Quae temperantia demonstrat aliquas dispositiones diciplinæ communicationis in sacris iuris esse ecclesiastici, quae secundum locorum et temporum mutari possunt et debent."<sup>3</sup>

Gli ortodossi sono materialmente separati, ma in buona fede e non per pertinacia. Nei loro riti non si trova niente che sia esplicitamente contro la fede cattolica. Non c'è dunque il pericolo dello scandalo o dell'indifferentismo.

Benché lo schema per il decreto sull'Ecumenismo, presentato per la terza sessione del Concilio non parla esplicitamente della *communicatio in sacris*, esso asserisce la validità dell'Eucaristia celebrata nelle chiese ortodosse e la *relatio* sottolinea chiaramente anche la validità del sacramento dell'ordine.<sup>4</sup> Erano i padri delle chiese orientali cattoliche che si auspicavano la menzione di una certa *communicatio in sacris*, ma nella discussione in aula si rimandava la questione al decreto sulle chiese orientali che doveva determinare le regole concrete in materia.

Il testo definitivo, di conseguenza, fa solo un accenno generico alla *communicatio in sacris* con gli ortodossi: "Siccome poi quelle Chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti - e soprattutto, in virtù della successione apostolica, il sacerdozio e l'eucaristia - che li uniscono ancora a noi con strettissimi vincoli, una certa « *communicatio in sacris* », presentandosi opportune circostanze e con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, non solo è possibile, ma anche consigliabile."<sup>5</sup> A differenza di ciò, riguardo alle comunità sorte dalla riforma in occidente si dice: "Le comunità ecclesiali da noi separate, quantunque manchi loro la piena unità con noi derivante dal battesimo, e quantunque crediamo che esse, specialmente per la mancanza del sacramento dell'ordine, non hanno conservata la genuina ed integra sostanza del mistero eucaristico, tuttavia, mentre nella santa Cena fanno memoria della morte e della resurrezione del Signore, professano che nella comunione di Cristo è significata la vita e

---

<sup>2</sup> Cf. AS II/VI, 329-331.

<sup>3</sup> AS II/VI, 329.

<sup>4</sup> Cf. AS III/II, 342.

<sup>5</sup> UR 15.

aspettano la sua venuta gloriosa. Bisogna quindi che la dottrina circa la Cena del Signore, gli altri sacramenti, il culto e i ministeri della Chiesa costituiscano oggetto del dialogo.”<sup>6</sup>

Ad ogni modo, “non è permesso considerare la «*communicatio in sacris*» come un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell'unità dei cristiani. Questa «*communicatio*» è regolata soprattutto da due principi: esprimere l'unità della Chiesa; far partecipare ai mezzi della grazia. Essa è, per lo più, impedita dal punto di vista dell'espressione dell'unità; la necessità di partecipare la grazia talvolta la raccomanda. Circa il modo concreto di agire, avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo, di luogo, di persone, decida prudentemente l'autorità episcopale del luogo, a meno che non sia altrimenti stabilito dalla conferenza episcopale a norma dei propri statuti, o dalla santa Sede.”<sup>7</sup>

Lo schema del decreto sulle chiese orientali, presentato nella stessa terza sessione conciliare, offre le regole per la *communicatio in sacris* con gli ortodossi, riprendendo gli spunti dello schema del 1962. In esso – come nel testo definitivo del decreto – si trova una mitigazione riguardo alla *communicatio in sacris* con gli ortodossi, anche se rimane in vigore la proibizione in linea di principio. La presentazione dello schema da parte del Cardinale Cicognani spiega che queste mitigazioni erano necessarie per la salvezza delle anime. Rimane intatta la proibizione della *communicatio in sacris* risalente al diritto divino, cioè quella che riguarda i fedeli che si trovano formalmente nello schisma. Riguardo agli ortodossi, sono quattro le ragioni che portano alla mitigazione: la validità dei sacramenti in queste chiese; la buona fede; la salvezza delle anime; la carità fraterna e l'amore per la concordia.<sup>8</sup> La relazione ripete le stesse argomentazioni e sottolinea in modo particolare la vicinanza tra le chiese orientali cattoliche e l'ortodossia.

Con piccole variazioni, il testo dello schema è accettato e diventa il decreto *Orientalium ecclesiarum*. Ivi si legge sulla *communicatio in sacris*: “La «*communicatio in sacris*» che pregiudica l'unità della Chiesa o include formale adesione all'errore o pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina. Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali che si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della Chiesa, né vi sono pericoli da evitare, mentre invece la necessità della salvezza e il bene spirituale delle anime costituiscono un bisogno serio. Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di persone, ha usato tutti i mezzi della salute e la testimonianza della carità tra i cristiani, per mezzo della partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre. In considerazione di questo, il santo Concilio «per non essere noi con una sentenza troppo severa di impedimento a coloro che sono salvati» e per fomentare sempre più l'unione con le Chiese orientali da noi separate, stabilisce il seguente modo di agire. Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li chiedono e siano ben disposti, i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi

---

<sup>6</sup> UR 22.

<sup>7</sup> UR 8.

<sup>8</sup> Cf. AS III/IV, 519.

sacramenti ai ministri acattolici nella cui Chiesa si hanno validi sacramenti, ogniqualvolta la necessità o una vera spirituale utilità lo domandino e l'accesso a un sacerdote cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile.”<sup>9</sup> Importante è anche la nota 33 al testo: “Sono considerati fondamenti della concessione: 1) la validità dei sacramenti; 2) la buona fede e la disposizione; 3) la necessità della salvezza eterna; 4) l’assenza del proprio sacerdote; 5) l’esclusione dei pericoli da evitare e della adesione formale all’errore.”

Con il Direttorio ecumenico, pubblicato il 14 maggio 1967, ci troviamo ad una estensione riguardo alla *communicatio in sacris* che va in due direzioni: 1) ciò che era stato determinato dal Concilio in vista delle chiese orientali viene applicata anche alla Chiesa latina: “Le direttive che nel suddetto decreto si riferiscono ai fedeli delle chiese cattoliche orientali valgono anche per i fedeli di qualsiasi rito, compreso il latino.”<sup>10</sup> 2) ci si apre con cautela anche ad una certa *communicatio in sacris* con le comunità protestanti.<sup>11</sup>

Per quanto riguarda la *communicatio in sacris* con gli ortodossi, si invita i gerarchi a non concedere “facoltà di comunicare ai sacramenti, se non dopo un positivo risultato di una consultazione con le competenti autorità orientali separati, almeno locali”<sup>12</sup> e si aggiunge come giusta causa per la *communicatio in sacris* – oltre alla necessità menzionata nel testo conciliare – “la impossibilità materiale o morale di ricevere i sacramenti nella propria Chiesa, per luogo tempo o per particolari circostanze, affinché, senza motivo legittimo, il fedele non sia privato del frutto spirituale dei sacramenti.”<sup>13</sup> Inoltre, si invita i fedeli cattolici di rispettare nel modo del possibile la disciplina degli ortodossi quando ricevono i sacramenti da loro.<sup>14</sup> Il fedele cattolico che assiste alla divina liturgia nel giorno di Domenica adempie al precetto domenicale.<sup>15</sup>

Siccome il Direttorio ecumenico è stato applicato in modo non del tutto appropriato, soprattutto riguardo alla *communicatio in sacris* con le comunità protestanti, l’allora Segreteria per l’Unità dei cristiani è intervenuto diverse volte per spiegare meglio il suo contenuto. Già nel 1968, c’era una dichiarazione del Cardinale Bea alla quale il 1° giugno 1972 seguiva l’istruzione *In quibus rerum circumstantiis*. Per il tema che stiamo trattando, il numero più importante è il no. 5 che tratta delle differenze riguardo alla *communicatio in sacris* con i membri delle chiese orientali e con gli altri cristiani: “Il direttorio ecumenico per

---

<sup>9</sup> OE 26-27.

<sup>10</sup> DirOec’67, 41.

<sup>11</sup> DirOec’ 67, 55: “La celebrazione dei sacramenti è una azione della comunità celebrante fatta nella stessa comunità, di cui tale celebrazione significa l’unità nella fede, nel culto e nella vita. Pertanto, quando manca questa unità di fede circa i sacramenti, la partecipazione dei fratelli separati con i cattolici, specie ai sacramenti dell’eucaristia, penitenza e unzione degli infermi, è proibita. Tuttavia, siccome i sacramenti sono tanto segni di unità quanto fonti di grazia, la Chiesa per motivi sufficienti può permettere che ad essi venga ammesso qualche fratello separato. Tale permesso si può concedere in pericolo di morte, o per necessità urgente (durante una persecuzione, in carcere), se il fratello separato non può recarsi da un ministro della sua Chiesa e se spontaneamente richiede i sacramenti a un sacerdote cattolico, purché manifesti una fede conforme a quella della Chiesa circa questi sacramenti ed inoltre sia ben disposto. In altri casi di simile urgente necessità, decida l’ordinario del luogo o la conferenza episcopale. Il fedele cattolico, in simili circostanze non può chiedere questi sacramenti se non ad un ministro che abbia validamente ricevuto il sacramento dell’ordine.”

<sup>12</sup> DirOec’67, 42.

<sup>13</sup> DirOec’67, 44.

<sup>14</sup> Cf. DirOec’67, 45

<sup>15</sup> Cf. DirOec’67, 47.

l'ammissione alla comunione eucaristica nella chiesa cattolica prevede per gli orientali da noi separati norme distinte da quelle che riguardano gli altri cristiani. La ragione è questa: le chiese orientali, quantunque separate, hanno veri sacramenti – soprattutto, in virtù della successione apostolica, il sacerdozio e l'eucaristia – che le uniscono a noi con un strettissimo legame, in modo che il rischio di oscurare il rapporto che esiste tra comunione eucaristica e comunione ecclesiale è relativamente ridotto. Di recente il Santo Padre ricordava [in una lettera al Patriarca Atenagora del 8 febbraio 1971] che tra 'le nostra chiesa e le venerabili chiese ortodosse esisteva già una comunione quasi piena, benché essa non sia ancora perfetta, risultante dalla nostra comune partecipazione al mistero di Cristo e della sua chiesa.'"<sup>16</sup> Perciò, se gli ortodossi chiedono di ricevere la comunione nella chiesa cattolica, non si chiede loro di manifestare la fede nell'eucaristia – come lo si fa per gli altri – perché la fede nell'eucaristia nelle due chiese è conforme.

Anche in un'ulteriore dichiarazione del 17 ottobre 1973, la stessa Segreteria per l'Unità dei cristiani ribadisce questo fatto, dicendo che “agli orientali in quanto appartenenti a comunità la cui fede nell'eucaristia è conforme a quella della chiesa cattolica, in occasione della loro ammissione all'eucaristia non sarà domandato una dichiarazione personale di fede in questo sacramento: questa fede in un ortodosso si suppone.”<sup>17</sup> Questo documento menziona, poi, anche la questione delle reciprocità: “La questione della reciprocità si pone unicamente nel contesto di quelle chiese che hanno conservato la sostanza dell'eucaristia, il sacramento dell'ordine e la successione apostolica. Di conseguenza il fedele cattolico non può chiedere l'eucaristia, se non a un ministro che abbia validamente ricevuto il sacramento dell'ordine.”<sup>18</sup>

Sulla base dei testi conciliari e del direttorio ecumenico, si procedette alla revisione del CIC. Fin dai primi schemi era previsto un canone articolato riguardo alla *communicatio in sacris*. Come le sue fonti, anche il canone in questione differenzia tra i fedeli ortodossi (§3) e i fedeli di altre chiese o comunità ecclesiali (§4) e lascia al Vescovo diocesano o alla Conferenza episcopale la decisione di emanare ulteriore norme dopo aver consultato l'autorità competente delle altre chiese e comunità (§5). Questo canone – che sarà commentato in seguito insieme al canone corrispondente del CCEO – è da intendere nel contesto dei canoni che lo precedono e che determinano la stretta connessione tra Chiesa e sacramenti.

Per quanto riguarda il Codice orientale sono stati elaborati dei principi, approvati nella sessione plenaria della competente commissione nel marzo 1974. Tra questi, c'è il principio del carattere ecumenico della legislazione, ove si afferma che nella revisione “si tenga in debita considerazione l'aggiornamento a cui tendono le chiese ortodosse nella speranza di una sempre maggiore unità del diritto canonico di tutte le Chiese Orientali. Il Codice riguardo alle Chiese Ortodosse deve essere ispirato dalle parole di Paolo VI sulle 'Chiese sorelle' e sulla 'quasi piena' comunione e sul rispetto verso i Gerarchi di queste Chiese.”<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> In quibus, no. 5.

<sup>17</sup> Dopo la pubblicazione, no. 8 a).

<sup>18</sup> Ibid., no. 9.

<sup>19</sup> Nuntia 3 (1976), 5.

Perciò, fin dall'inizio dei lavori di riforma, si trova un testo generale che più tardi diventa il can. 670: “§ 1. I fedeli cristiani cattolici per una giusta causa possono assistere al culto divino degli altri cristiani e prendervi parte osservando ciò che è stato stabilito dal Vescovo eparchiale oppure dall'autorità superiore tenendo conto del grado di comunione con la Chiesa cattolica. §2 Se ai cristiani acattolici mancano i locali nei quali celebrare degnamente il culto divino, il Vescovo eparchiale può concedere l'uso di un edificio cattolico o di un cimitero o di una chiesa a norma del diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*.”

Dal 1980 si inizia con i lavori su un testo che diventa il can. 671 ed è parallelo al can. 844 del Codice latino.

“§ 1. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti soltanto ai fedeli cristiani cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente soltanto dai ministri cattolici.

§ 2. Se però lo richiede la necessità oppure lo consiglia una vera utilità spirituale, e purché si eviti il pericolo di errore e di indifferentismo, è lecito ai fedeli cristiani cattolici, ai quali è fisicamente o moralmente impossibile recarsi dal ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi da ministri acattolici, nella cui Chiesa siano validi i predetti sacramenti.

§ 3. Così pure i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, se lo chiedono spontaneamente e sono ben disposti; ciò vale anche per i fedeli cristiani di altre Chiese che, a giudizio della Sede Apostolica si trovano, per quanto riguarda i sacramenti, in pari condizione delle predette Chiese orientali.

§ 4. Se poi vi è pericolo di morte oppure lo richiede un'altra grave necessità, a giudizio del Vescovo eparchiale oppure del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi, i ministri cattolici amministrano lecitamente gli stessi sacramenti anche a tutti gli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, che non possono recarsi dal ministro della propria Comunità ecclesiale e che lo chiedono spontaneamente, purché manifestino una fede sugli stessi sacramenti conforme alla fede della Chiesa cattolica e siano ben disposti.

§ 5. Per i casi di cui nei §§ 2, 3 e 4 non si emanino norme di diritto particolare se non dopo una consultazione con l'autorità competente almeno locale della Chiesa o della comunità ecclesiale acattolica interessata.”



In entrambi i Codici, si usa un linguaggio positivo per parlare della *communicatio in sacris*, e non si inizia con una proibizione come lo fecero il CIC/1917 e anche il decreto conciliare sulle chiese orientali. I cinque §§ del can. 671 CCEO rispettivamente del can. 844 CIC possono essere suddivisi in tre sezioni: c'è un principio generale (§1), c'è la legislazione per casi particolari (§§ 2-4) e infine si parla dell'autorità competente (§5).

I cattolici possono chiedere i sacramenti a un ministro acattolico

- in casi di vera necessità e di vera utilità spirituale;
- se non c'è il pericolo di errore o di indifferentismo;
- se è fisicamente o moralmente impossibile do accedere al proprio ministro;
- se nella chiesa acattolica i sacramenti siano validi.

I fedeli ortodossi possono ricevere i sacramenti nella Chiesa cattolica

- se li chiedono spontaneamente (bisogna evitare il proselitismo);
- se sono ben disposti.

I fedeli delle comunità ecclesiali possono ricevere i sacramenti

- in pericolo di morte o per grave necessità;
- se non possono recarsi dal ministro proprio;
- se lo fanno spontaneamente;
- manifestando la fede nel sacramento (che si suppone per gli ortodossi);
- se sono propriamente disposti.

L'autorità competente per eventuali norme è il Vescovo, il Sinodo o la conferenza episcopale dopo un dialogo con i rappresentanti delle altre chiese o comunità ecclesiali. Questo, però, non significa che bisogna chiedere il loro consenso.

Dopo la promulgazione del CIC e del CCEO il 25 marzo 1993 è stato pubblicato una nuova edizione del direttorio ecumenico. Questo direttorio formula i presupposti della *communicatio in sacris* nel modo seguente: «Tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali che non sono in piena comunione con essa, esiste comunque una comunione molto stretta nel campo della fede. Inoltre, «per mezzo della celebrazione della Eucaristia del Signore in queste singole Chiese, la Chiesa di Dio è edificata e cresce» e «quelle Chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia [...]». Ciò, secondo la concezione della Chiesa cattolica, costituisce un fondamento ecclesiologico e sacramentale per permettere e perfino incoraggiare una certa condivisione con quelle Chiese, nell'ambito del culto liturgico, anche per quanto riguarda l'Eucaristia, «presentandosi opportune circostanze e con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica». Tuttavia, è noto che le Chiese orientali, in forza della concezione ecclesiologica loro propria, possono avere una disciplina più restrittiva in tale materia, disciplina che gli altri devono rispettare. È necessario che i pastori istruiscano con cura i fedeli, perché abbiano una chiara

conoscenza delle precise ragioni di tale condivisione nel campo del culto liturgico e delle diverse discipline esistenti al riguardo.”<sup>20</sup>

Il direttorio segue, quanto è stato disciplinato nei Codici, ma avverte: “Rifacendosi alla dottrina cattolica dei sacramenti e della loro validità, un cattolico ... non può chiedere i suddetti sacramenti che a un ministro di una Chiesa i cui sacramenti sono validi, oppure a un ministro che, secondo la dottrina cattolica dell’ordinazione, è riconosciuto come validamente ordinato.”<sup>21</sup> Questo vale piuttosto riguardo alle comunità ecclesiali, ma fa vedere l’importanza del fatto che anche la validità dell’ordine comporta.

Dalla proibizione della *communicatio in sacris* con gli eretici e gli scismatici, anche quelli che lo sono un buona fede, si è passato all’ammissione della *communicatio in sacris* con i fratelli separati, in modo particolare con gli ortodossi che sono in una comunione non piena, ma quasi piena con la Chiesa cattolica e che hanno validi sacramenti dell’ordine e dell’eucaristia. Questo sviluppo si basa sugli approfondimenti ecclesiologici ed ecumenici dal Concilio Vaticano II che sono stati tradotti in norme pratiche dalla legislazione vigente.

La Chiesa vive dell’Eucaristia; l’Eucaristia edifica la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia. “Sottolineare questa radice eucaristica della comunione ecclesiale può contribuire efficacemente anche al dialogo ecumenico con le Chiese e con le Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Sede di Pietro. Infatti, l’Eucaristia stabilisce obiettivamente un forte legame di unità tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse, che hanno conservato la genuina e integra natura del mistero dell’Eucaristia. Al tempo stesso, il rilievo dato al carattere ecclesiale dell’Eucaristia può diventare elemento privilegiato nel dialogo anche con le Comunità nate dalla Riforma.”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> DirOec’93, 122.

<sup>21</sup> DirOec’93, 132.

<sup>22</sup> Benedetto XVI, *Sacramentum caritatis*, 15.

<b>Can. 844 CIC/1983</b>	<b>Can. 671 CCEO</b>
<p>§ 1. Ministri catholici sacramenta licite administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt, salvis huius canonis §§ 2, 3 et 4, atque can. 861, § 2 praescriptis.</p> <p>§ 2. Quoties necessitas id postulet aut vera spiritualis utilitas id suadeat, et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida existunt praedicta sacramenta.</p> <p>§ 3. Ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum administrant <i>membris Ecclesiarum orientalium</i> quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte id petant et rite sint disposita; quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari condicione ac praedictae Ecclesiae orientales versantur.</p>	<p>§ 1. Ministri catholici sacramenta licite solis christifidelibus catholicis ministrant, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite suscipiunt.</p> <p>§ 2. Si vero necessitas id postulat aut vera spiritualis utilitas id suadet et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi licet, christifidelibus catholicis, quibus physice aut moraliter impossibile est accedere ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum suscipere a ministris acatholicis, in quorum Ecclesiis valida existunt praedicta sacramenta.</p> <p>§ 3. Item ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum ministrant <i>christifidelibus Ecclesiarum orientalium</i>, quae plenam communionem cum Ecclesia catholica non habent, si sua sponte id petunt et rite sunt dispositi; quod etiam valet circa christifideles aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari condicione ac praedictae Ecclesiae orientales versantur.</p>

§ 4. Si adsit periculum mortis aut, iudicio *Episcopi dioeceseani aut Episcoporum conferentiae*, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo *quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent* et rite sint dispositi.

§ 5. Pro casibus de quo in §§ 2, 3 et 4, *Episcopus dioeceseanus aut Episcoporum conferentia* generales normas ne ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel communitatis non catholicae, cuius interest.

§ 4. Si vero adest periculum mortis aut de iudicio *Episcopi eparchialis aut Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vel Consilii Hierarcharum* alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta ministrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentibus, qui ad ministrum propriae Communitatis ecclesialis accedere non possunt atque sua sponte id petunt, dummodo *circa eadem sacramenta fidem manifestent fidei Ecclesiae catholicae consentaneam* et rite sint dispositi.

§ 5. Pro casibus, de quibus in §§ 2, 3 et 4, *normae iuris particularis* ne ferantur nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel Communitatis ecclesialis acatholicae, cuius interest.